



DELIBERAZIONE N. 111 DEL 09.11.2020

OGGETTO: Segnalazione di esercizio abusivo dell'attività di mediatore immobiliare.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che in data 15 ottobre u.s. è giunta alla Camera una segnalazione - prot. n. 84543 - relativa al presunto esercizio abusivo dell'attività di mediatore immobiliare da parte del sig. Antonio B., generalizzato in atti, di cui dà lettura.

A seguire il Presidente ricorda ai componenti di Giunta che il D.L. 223/06 (Decreto Bersani), convertito con la L. 248/06, ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni delle soppresse Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, in materia di vigilanza sull'operato dei suddetti agenti.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), che ha definitivamente abrogato il Ruolo, in attuazione degli articoli 73 ed 80 del D. LGS. 59/2010, all'art. 9 recante Provvedimenti sanzionatori prevede che *"I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA."*

a) La cancellazione dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione;

b) la sospensione dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività;

c) l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.

L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza della Giunta camerale, previa audizione dell'interessato da parte del competente Ufficio Legale.

Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico, con effetto sospensivo.

Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M 452/1990.

Alla luce di quanto premesso e della segnalazione pervenuta nonché dell'art. 20 del D.M.452/90 il Presidente chiede, pertanto, alla Giunta di deliberare in merito.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- visto il vigente Regolamento della Giunta camerale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
- visti la Legge 39/89, modificata dalla legge 37/2019, il D.M. 452/90 nonché l'esposto pervenuto;



- visti gli atti depositati presso l'Ufficio legale e considerata la rilevanza dei fatti segnalati;
- ritenuto necessario avviare il procedimento di accertamento:
- visto il parere favorevole dell'avv. Celestina Barile, Titolare P.O. "Legale", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate,

1. di avviare, per quanto di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, il procedimento di accertamento in merito al presunto esercizio abusivo dell'attività di mediatore immobiliare da parte del sig. Antonio B., generalizzato in atti, incaricando il Servizio legale dell'Ente;
2. di notificare la presente deliberazione alle parti interessate presso i rispettivi domicili digitali o fisici.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)